

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 maggio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JACOPO FURLAN (calciatore tesserato Empoli FC SpA), GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale Empoli FC SpA) E FABRIZIO CORSI (Presidente Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA' EMPOLI FC SpA (nota n. 2612/300pf07-08/SP/ad del 6.2.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 6.2.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Jacopo Furlan, calciatore tesserato per la Soc. Empoli, Giuseppe Vitale e Fabrizio Corsi, rispettivamente Direttore generale e Presidente della Soc. Empoli, per violazione dell'art. 1, n. 1, del CGS, per violazione dell'art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Empoli per violazione dell'art. 4, n. 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Furlan ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si effettua una ricostruzione dei fatti, evidenziando che di fatto l'intero nucleo familiare risiederebbe nella regione sin dal 2005. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata di gara per il Furlan, dell'inibizione per due mesi per il Vitale e per il Corsi e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Empoli.

Sono comparsi altresì il difensore del Furlan e i rappresentanti del Vitale, del Corsi e della Soc. Empoli, i quali hanno illustrato le proprie posizioni.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti non siano censurabili.

Secondo quanto risulta dalla puntuale documentazione esibita in atti, la famiglia Furlan – intesa nella accezione comune cioè come stretto nucleo familiare (marito, moglie e figli) – ha effettivamente trasferito la propria residenza nella regione Toscana sin dal 2005.

Di conseguenza, nelle stagioni agonistiche 2006/07 e 2007/08 sussistevano i requisiti richiesti dall'art. 40, n. 3, delle NOIF, in presenza dei quali è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa).

Ciò consente di affermare che il tesseramento del Furlan da parte della Soc. Empoli è avvenuto in conformità con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori, non rilevando al contrario la circostanza che la Soc. Empoli abbia trasmesso il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune di

Viareggio soltanto in data 2.4.2008, atteso che il trasferimento effettivo della residenza era già avvenuto in precedenza.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Jacopo Furlan, Giuseppe Vitale, Fabrizio Corsi e la Soc. Empoli FC SpA dagli addebiti contestati.

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA AQUILANTE (calciatore) E NICOLA FERRARA (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' US MASSESE 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008)

Con atto del 12.2.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Aquilante, il Sig. Nicola Ferrara e la US Massese 1919, il primo per la violazione dell'art. 40, co. 4, NOIF per avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due richieste di tesseramento, in data 22.8.2007 per la ACD Ninfea Torrelaghese, ed il 17.9.2007 per la US Massese 1919; il secondo per la violazione dell'art. 10, co. 2 e 4, CGS per aver tentato di tesserare il Sig. Andrea Aquilante per la US Massese 1919 ed infine quest'ultima per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

Alla riunione del 29.5.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo per il Sig. Aquilante la squalifica per mesi due (2); al Sig. Nicola Ferrara la inibizione per mesi quattro (4) ed alla US Massese 1919 l'ammenda di €5.000,00.

I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento eccependo la carenza di legittimazione passiva del Sig. Ferrara, in quanto il modulo di tesseramento di che trattasi sarebbe stato sottoscritto da altro dirigente, Sig. Giuliano Niccolai, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società. Ai fini dell'accoglimento di detta eccezione, il Ferrara ha formalmente disconosciuto la firma apposta, a sua insaputa, sul modello di variazione del tesseramento, allegato in copia alla memoria difensiva e contraddistinto dal n. 2, ed hanno richiesto di provare tale circostanza indicando, come teste, proprio il Sig. Niccolai. Nel merito, la Società deferita ha asserito che il doppio tesseramento era stato causato da una incomprensione con il calciatore, con il quale sarebbe esistito un accordo verbale in forza del quale lo stesso avrebbe dovuto militare nella US Massese 1919.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta, *per tabulas*, che il calciatore Andrea Aquilante il 22.8.2007 si fosse tesserato per la ACD Ninfea Torrelaghese e, pertanto, la sottoscrizione di successiva richiesta di tesseramento in data 17.9.2007, integra le violazioni contestate ai deferiti con conseguente applicazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale e ritenute di giustizia.

In merito al disconoscimento operato dal Ferrara, si osserva che la sottoscrizione presente sul modulo di che trattasi appartiene, a giudizio della Commissione, allo stesso – ed a tal fine è sufficiente la semplice comparazione tra quella disconosciuta e quelle apposte sul mandato professionale per l'assistenza nel presente procedimento e sui moduli in atti per verificare che sono identiche – tanto da determinare il rigetto dell'eccezione, fermo restando che l'attribuzione della firma ad altri, la cui sottoscrizione è palesemente difforme, costituisce un contegno sicuramente censurabile dal punto di vista processuale.

In merito alla eccezione non corrispondenza della firma, questa Commissione rileva che se ne venisse accertata la falsità, ciò determinerebbe conseguenze ben più gravi sia in ordine alla validità del tesseramento, che sarebbe nullo, sia in ordine alla posizione irregolare del calciatore, sia in ordine al fatto che tale tesseramento sia stato fatto a sua totale insaputa.

A tal proposito non risulta credibile che il dirigente di che trattasi ignorasse il tesseramento di un calciatore e l'esistenza dello stesso sino al ricevimento del deferimento.

È ovvio, pertanto, che non potrà essere chiamato a testimoniare chi, secondo la prospettazione della difesa, ha commesso materialmente l'illecito, ed è per questo motivo che la richiesta di prova viene rigettata.

Quanto dedotto non risulta in alcun modo credibile, ma è comunque irrilevante ai fini della presente decisione in quanto la Società ha comunque ottenuto il tesseramento.

Per tali motivi gli atti dovranno essere trasmessi alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel merito, si osserva, altresì, che non risulta credibile quanto dedotto dai deferiti in ordine ad un errore di comprensione con il Sig. Aquilante, atteso che tra la stipula dei due contratti è intercorso meno di un mese.

PQM

La Commissione infligge al Sig. Andrea Aquilante la squalifica per mesi due (2), al Sig. Nicola Ferrara, già sanzionato con decisione pubblicata in CU n. 53 12.5.2008, la inibizione per ulteriori mesi sei (6) ed alla US Massese 1919 Srl l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Trasmette gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai rilievi effettuati circa la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento.

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA' HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.2008)

Con atto del 23.1.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti direttore sportivo dell'Hellas Verona FC SpA con poteri di rappresentanza, e l'Hellas Verona F.C. S.p.A. stessa, il primo per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS e la seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per aver sottoscritto, in data 4.6.2007, nella quale il Cannella era sottoposto alla sanzione della inibizione sino al successivo 7.6.2007, contratto economico con il calciatore Marco Ferrante.

Alla riunione del 29.5.2008, la Procura Federale ha richiesto infliggersi al Sig. Giuseppe Cannella, nelle more del procedimento non più tesserato, la inibizione per mesi e per la Hellas Verona FC SpA l'ammenda di € 5.000,00.

I deferiti, dal canto loro, hanno concluso per il proscioglimento, asserendo che il contratto sarebbe stato sottoscritto nel gennaio del 2007 e consegnato al Ferrante il quale avrebbe autonomamente apposto la data del 4.6.2007.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti è opportuno effettuare una ricostruzione della vicenda e delle indagini.

Il procedimento trova origine nella nota del 2.7.2007 con la quale la Hellas Verona FC SpA ha rappresentato alla Federazione che l'accordo economico datato 4.6.07, depositato dal Sig. Marco Ferrante in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal Sig. Giuseppe Cannella, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007.

La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale, con nota prot. n. 198 del 26.7.2007, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza.

Le indagini effettuate dalla Procura Federale hanno permesso di accertare l'esistenza di tre accordi tra la Hellas Verona FC SpA ed il Ferrante, il n. 857 ed il n. 859 redatti su moduli forniti dalla Lega ed il n. 650 su modulo libero.

Quest'ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del Ferrante sino al 30.6.2007, per l'importo di € 180.000,00 netti, non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa, ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo di € 200.000,00 netti, solo nel caso in cui la Società avesse raggiunto la salvezza.

Pertanto, con successivo contratto del 22.1.2007, n. 859, depositato in Lega, il Ferrante e l'Hellas Verona FC SpA si sono accordati sino al termine della stagione sportiva 2006/2007 per l'importo di € 90.000,00 netti.

Sembra poi che, contestualmente, sia stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con n. 857, quindi apparentemente antecedente a quello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l'accordo per la stagione sportiva 2007/2008 per l'importo di € 180.000,00 netti. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.2007 è stato depositato il 26.6.2007.

Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.2007, la Hellas Verona FC SpA comunicava che detto contratto sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e, di conseguenza, la Lega provvedeva all'annullamento dello stesso.

Il Cannella, in sede di indagini, ha dichiarato che il contratto n. 857 sarebbe stato stipulato nel gennaio del 2007, senza l'apposizione di alcuna data, al fine di garantire il Ferrante per la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui il Verona avesse conseguito la permanenza in serie B.

Le circostanze relative alla stipulazione contestuale dei tre contratti e della anteriorità del n. 857 è stata chiarita dal Sig. Marzola, dirigente responsabile del settore amministrativo dell'Hellas Verona FC SpA in data 14.9.2007, in occasione della quale ha depositato il modulo n. 650.

Il Ferrante ha invece confermato solamente che il contratto gli sarebbe stato sottoposto il 3.6.2007, data della partita Pescara – Hellas Verona (vinta da quest'ultima con la unica segnatura del Ferrante), sul pullman che stava facendo ritorno a Verona e che, trattandosi di domenica, le parti decidevano di apporre la data del 4.6.2007.

Nel caso di specie diviene rilevante la combinazione dei seguenti elementi ovvero la contestualità temporale dei tre contratti, la forma e la natura degli stessi, la decorrenza degli effetti, il fine perseguito dalle parti.

Nel caso in cui il contratto sia un "preliminare", ai sensi dell'art. 105, co. 3, NOIF, l'accordo *"deve essere redatto su modulo predisposto dalla Lega, che contiene comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Esso deve essere depositato presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale è posto in essere ed acquista efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito"*.

Nel caso in cui il contratto abbia natura definitiva, gli artt. 93 e 39 NOIF, oltre ad imporre il rispetto del dato formale del documento nel quale versare l'accordo, determinano (art. 39, co. 3) che *"se si tratta di calciatore "professionista" la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega"*.

Dalle norme emerge che il deposito in Lega ed il successivo visto di esecutività costituiscono condizione di efficacia del contratto ma, stante la distinzione tra validità e efficacia degli atti, sulla base dei principi generali, è chiaro che la prima sia ancorata alla capacità di agire specifica del soggetto contraente che, alla data del 4.6.2007, ne sarebbe risultato privo in quanto inibito.

Alla luce della documentazione acquisita agli atti, delle dichiarazioni rese in fase di indagini e delle deduzioni difensive dei deferiti, non può non rilevarsi che il contegno tenuto dall'Hellas Verona FC SpA desti notevoli perplessità, anche ai fini della determinazione della effettiva data di conclusione. Se vera la circostanza che il contratto fosse stato stipulato solo il 3 o 4 giugno, e quindi affetto da nullità per un difetto, ancorché temporaneo, dei poteri di rappresentanza del Cannella, non si comprende perché la Società non abbia agito sin da subito, attendendo invece il deposito del contratto.

Non è credibile difatti che il direttore sportivo, anche alla luce delle dimensioni della Società e della evidente onerosità dell'ingaggio, abbia agito in totale autonomia senza informare la stessa, per di più sul pullman della Società, alla presenza della squadra al completo e dello staff tecnico e dirigenziale, e soprattutto nella consapevolezza di compiere un atto nullo perché inibito.

Ma, soprattutto, non si comprende il contenuto delle difese della Società che, asserendo che il contratto sarebbe stato concluso nel gennaio 2007, smentisce categoricamente la nota del 2.7.2007 con la quale aveva denunciato la nullità dello stesso perché sottoscritto, in data 4.6.2007, dal Dirigente inibito.

La contraddittorietà esistente tra i due documenti, sicuramente da censurare, fornisce la ulteriore conferma che la Società fosse a conoscenza di tutta la vicenda e che la predisposizione del contratto n. 857 e la consegna al Ferrante sia stata fatta proprio nel gennaio 2007, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione del contratto n. 650. Difatti, mentre la deferita poteva agire per la nullità del contratto sin da subito, se vera la stipulazione del 4.6.2007, ha invece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.2007) ed il deposito del contratto da parte del Ferrante per raggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nel modulo n. 650, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa. Tale contegno fornisce la prova dell'esistenza dell'accordo relativo alla operatività del contratto solo in caso di permanenza in serie B.

Tale premessa è stata necessaria in quanto, ad avviso di questa Commissione, il contratto n. 857, depositato il 26.6.2007, è stato materialmente sottoscritto o comunque predisposto nel gennaio del 2007 e dissimula la condizione contenuta nel contratto n. 650, ritenuta non valida dalla Lega. Lo stesso, pertanto, secondo l'intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l'utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, la volontaria elusione del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità.

Per questi motivi il deferimento non può essere accolto ma, poiché i comportamenti attuati dai soggetti deferiti integrano, comunque, un illecito, vengono trasmessi gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

La Commissione proscioglie i deferiti e trasmette gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai fatti di cui nella parte motiva.

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO RAFFO (dirigente US Sestri Levante) E DELLA SOCIETA' US SESTRI LEVANTE (nota n. 2486/788pf06-07/SP/ma del 1.2.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Adriano Raffo, dirigente dell'US Sestri Levante, e quest'ultima società per rispondere il Raffo, della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito

l'Osservatore Arbitrale sig. Cerioni Giorgio, sugli spalti dello stadio Comunale di Sestri Levante, dapprima spingendolo ripetutamente con il petto fino a farlo cadere sulla fila di posti inferiore, quindi colpendolo con due calci all'altezza dei glutei; la Società US Sestri Levante, per violazione dell'art. 2, comma 4, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al suo dirigente.

Il Raffo ha fatto pervenire memoria nella quale ammette sostanzialmente l'addebito chiedendo una sanzione limitata al minimo.

All'udienza del 29 maggio 2007 nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati, mentre il rappresentante della Procura ha richiesto l'inibizione per anni due per il Raffo e l'ammenda di € 1.500,00 per l'US Sestri Levante.

L'esposto presentato dall'osservatore arbitrale Cerioni Giorgio, dal quale nasce il presente procedimento, ha trovato piena conferma dall'attività istruttoria compiuta dall'Ufficio Indagini. Dalle dichiarazioni del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante, che ha identificato l'incolpato e dalle stesse ammissioni del Raffo, si evince con assoluta certezza che, nel corso della gara Sestri Levante – Savona dell'11/3/07 dopo che l'arbitro aveva disposto la ripetizione di un calcio di rigore contro la squadra di casa, l'Osservatore Arbitrale Cerioni Giorgio veniva avvicinato da un tifoso e da un dirigente del Sestri Levante, poi identificato per Raffo Adriano, che lo spintonavano facendolo cadere sul gradone di sotto. Lo stesso dirigente sferrava un violento calcio sul gluteo al Cerioni. L'O.A. chiedeva l'aiuto di due Carabinieri presenti a pochi metri e questi accompagnavano gli aggressori presso il centro della tribuna ove venivano successivamente identificati dal Comandante della locale Stazione Carabinieri.

I fatti oggetto del procedimento, quindi, sono stati provati ed essi realizzano la violazione contestata.

Sanzione congrua per il Raffo appare quella di anni due di inibizione.

Da ciò consegue anche la responsabilità oggettiva dell'US Sestri Levante per la condotta tenuta dal suo dirigente, che va sanzionata con l'ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

la Commissione infligge a Raffo Adriano la sanzione di anni due di inibizione e all'US Sestri Levante l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(251) APPELLO DELLA SOCIETA' SS INTER CLUB PARMA AVVERSO L'AMMENDA DI € 250,00 E L'INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO DANNI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.2008)

Danni Mauro e l'associazione Inter Club Parma ASD hanno proposto reclamo avverso la decisione 7/4/2008 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna che aveva inflitto al Danni l'inibizione per mesi tre e all'ASD Inter Club Parma l'ammenda di € 250,00.

I reclamanti eccepiscono la nullità del procedimento di primo grado per la violazione del diritto di difesa, la carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al Danni e la conseguente insussistenza della responsabilità diretta dall'ASD Inter Club Parma.

All'udienza del 29 maggio 2008 nessuno è comparso per i reclamanti, mentre il rappresentante della Procura ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo e, comunque, di respingerlo.

Numerosi principi generali del diritto contraddicono il primo motivo di reclamo. E' noto infatti che la nullità deve essere espressamente comminata dalla norma per la violazione contestata, che la nullità è sempre esclusa se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, che comunque le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Nel caso specifico, i reclamanti lamentano che la convocazione per l'udienza del 7/4/08 dinnanzi la C.D.T. non recava l'avviso che le parti avevano la facoltà di prendere visione degli atti e di chiederne copia entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la convocazione.

Tale eccezione era stata già sollevata in primo grado con memoria datata 26.3.2008. Vale a dire che, in disparte l'osservazione che l'art. 30 n. 8 CGS non commina la nullità per l'inosservanza della prescrizione in questione, in data 26.3.2008, dodici giorni prima dell'udienza, in seguito alla convocazione ricevuta, gli incolpati, essendo a conoscenza della facoltà di consultare gli atti e di estrarne copia, hanno potuto svolgere esaurientemente il loro diritto di difesa e, comunque, avrebbero potuto regolarmente esercitare tutte le facoltà difensive.

Pertanto, l'atto di convocazione, pur se irregolare sotto il profilo della carenza dell'avviso previsto dall'art. 30 comma 8 CGS, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (consentire agli incolpati di svolgere il loro diritto alla difesa); in ogni caso, poi, gli incolpati si sarebbero potuti avvalere di tutte le facoltà loro concesse e se non lo hanno fatto è stato solo per loro libera scelta.

Per di più, come già rilevato, l'art. 30 n. 8 non prevede la nullità dell'atto di convocazione per l'inosservanza formale contestata dagli incolpati. Tale irregolarità avrebbe potuto giustificare tutt'al più una richiesta di rinvio, richiesta che invece gli incolpati non hanno mai avanzato.

Non si deve neppure dimenticare che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, primo dovere di ogni tesserato è quello di conoscere le norme che regolano l'attività sportiva della Federazione alla quale si aderisce volontariamente, accettandone le regole, ivi comprese quelle che regolano le procedure disciplinari.

Per mera accademia si osserva infine che l'eventuale nullità dell'atto di convocazione non comporterebbe il proscioglimento degli incolpati ma solo l'annullamento della decisione di primo grado e la restituzione degli atti alla CDT in sede di rinvio.

Nel merito il reclamo è altrettanto infondato. Infatti, il Danni ha ammesso la propria piena consapevolezza e la conseguente accettazione dell'attività svolta dell'allenatore Occozzoli in favore della U.S. Torrile San Paolo, in violazione dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Nonostante ciò il Danni ha consentito che l'Occozzoli proseguisse ad allenare l'ASD Inter Club Parma, venendo così meno ai doveri imposti dall'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Poiché le sanzioni irrogate appaiono congrue, il reclamo deve essere integralmente respinto.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 29 maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete